



SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO RIFIUTI, TUTELA DELL'ATMOSFERA, INQUINAMENTO ACUSTICO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE
N. 423 del 10/06/2022

Oggetto: RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 1090 DEL 04/11/2021 DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AIA N.60 DEL 08/02/2010, RILASCIATA ALLA MARTINI S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE IPPC 6.4B2 DENOMINATA MANGIMIFICIO MARTINI CON SEDE OPERATIVA IN LOCALITÀ CIRRAS - 09096 SANTA GIUSTA (OR)

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- in data 04/11/2021 è stata adottata la determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Attività Produttive n. 1090 avente ad oggetto *“Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale n.60 del 08/02/2010 (di seguito AIA), rilasciata alla Martini S.p.A. (di seguito Gestore) per l'installazione IPPC 6.4b2 denominata Mangimificio Martini con Sede operativa in località Cirras - 09096 Santa Giusta (Or)”*;
- al punto “e” del paragrafo 5 dell'allegato B -Quadro prescrittivo, facente parte integrante e sostanziale della predetta determinazione di riesame AIA, è stata inserita la seguente prescrizione:
“Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare quanto previsto all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006. In particolare, come scelto dal Gestore, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito”.

VISTA la nota del 24/05/2022 acquisita agli atti in pari data con prot. n° 8709 con la quale il Gestore evidenzia la difformità della succitata prescrizione a quanto riportato dalla norma di legge.

CONSIDERATO CHE in merito alla disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti l'art 185 bis del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. recita al punto “b” - *“i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”*;

CONSIDERATO CHE la legislazione vigente sul deposito temporaneo dei rifiuti non prevede l'obbligo, da parte del Gestore, di comunicare preventivamente la scelta operativa che egli intenderà effettuare.

TENUTO CONTO che il Gestore, nell'ottica di quanto riportato nella sopracitata legge, non ha espresso nella documentazione tecnica, facente parte dell'istanza di riesame presentata, una scelta in merito alla modalità di gestione dei rifiuti in deposito temporaneo che egli intende attuare.

CONSIDERATO CHE per mero errore è stato riportato nel quadro prescrittivo della determinazione di riesame, in merito alla modalità di gestione temporale sui rifiuti in deposito temporaneo, una scelta non effettuata dal Gestore;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario rettificare in autotutela l'atto di riesame n 1090 del 04/11/2021, rilasciata alla Martini S.p.A. al fine che lo stesso sia a norme di legge.

DATO ATTO CHE:

- la Responsabile del Servizio e del procedimento **OBINU PIERANGELA**, con la presente proposta n. **1444** i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 9/2006 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali" e ss.mm.ii., che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016 (ricognizione della macrostruttura della Provincia) e n. 12 del 01/02/2017 (approvazione funzionigramma della Provincia di Oristano);
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 01/12/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Raffaele Melette l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

ART. 1 Di rettificare in autotutela la determinazione di riesame n 1090 del 04/11/2021 rilasciata alla Martini S.p.A. per l'installazione IPPC 6.4b2 denominata "Mangimificio Martini" con sede operativa in località Cirras - 09096 Santa Giusta (Or)",

- sostituendo la prescrizione riportata al punto "e" del paragrafo 5 dell'allegato B -Quadro prescrittivo della sopra riportata determinazione di riesame di seguito riportata
"Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare quanto previsto all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006. In particolare, come scelto dal Gestore, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito";
- con la prescrizione di seguito riportata

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare quanto previsto l'art 185 bis del D.lgs 152/06 ss.mm. In particolare i rifiuti dovranno essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”;

ART.2 Restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'A.I.A. impartite con la determinazione di riesame n 1090 del 04/11/2021, laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

Art. 3 Di trasmettere copia del presente atto alla Martini S.p.A., alla Regione Autonoma della Sardegna (Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio), all'ARPAS -Dipartimento di Oristano, al Comune di Santa Giusta, al Consorzio industriale Provinciale dell'Oristanese - all'ATS Sardegna Dipartimento di Oristano

ART.4 Di pubblicare il presente atto

- sull'Albo Pretorio on line della Provincia per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.
- sul sito istituzionale della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>" - sezione amministrazione trasparente,

ART.5 Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

[Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.](#)

[Oristano li, 10/06/2022](#)

[IL DIRIGENTE](#)

[MELETTE RAFFAELE](#)

[\(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.\)](#)

[Redattore: OBINU PIERANGELA](#)

[Funzionario: OBINU PIERANGELA](#)

[Dirigente: MELETTE RAFFAELE](#)